II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

relativa all'acquisto da parte della Comunità di vaccini contro la peste suina classica e alla costituzione di riserve comunitarie di tali vaccini

[notificata con il numero C(2004) 2056]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina classica costituisce una minaccia per le popolazioni di suini domestici e di suini selvatici (cinghiali) della Comunità.

(2) La comparsa di focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini domestici può dar luogo a conseguenze molto gravi e provocare danni economici ingenti nella Comunità, soprattutto nelle zone ad elevata densità di suini.

(3) Le norme relative alla vaccinazione d'emergenza di suini domestici e di suini selvatici nonché la definizione di vaccino marcatore sono contenute nella direttiva 2001/89/CE.

(4) La Comunità dispone già di una riserva di 1 000 000 di dosi di vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica.

(5) In conformità della decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1º febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica [3], una prova discriminatoria adeguata è stata di recente messa a punto per distinguere i suini vaccinati da quelli naturalmente infetti dal virus della peste suina classica. L'impiego di vaccini marcatori già autorizzati alla commercializzazione nella Comunità può pertanto essere previsto nel caso di una vaccinazione d'emergenza di suini domestici.

(6) L'esperienza recente nella lotta contro la peste suina classica dei suini selvatici nella Comunità indica che la vaccinazione orale di tali suini effettuata mediante esche può essere efficace.

(7) Allo scopo di rafforzare la capacità della Comunità di reagire a focolai di peste suina classica è necessario acquistare un numero adeguato di dosi di vaccino marcatore e di vaccino da somministrare oralmente mediante esche nonché prendere gli opportuni provvedimenti per il magazzinaggio di tali vaccini e per averli rapidamente a disposizione in caso di emergenza.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità acquista il prima possibile 1 800 000 dosi di vaccino marcatore contro la peste suina classica.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

[2] GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

[3] GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione 2003/859/CE (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 55).

2. La Comunità prende gli opportuni provvedimenti per il magazzinaggio e la distribuzione del vaccino di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il costo massimo delle misure di cui all'articolo 1 è fissato a 1 500 000 EUR.

Articolo 3

1. La Comunità acquista il prima possibile 500 000 dosi di vaccino contro la peste suina classica da somministrare per via orale ai suini selvatici.

2. La Comunità prende gli opportuni provvedimenti per il magazzinaggio e la distribuzione del vaccino di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il costo massimo delle misure di cui all'articolo 3 è fissato a 500 000 EUR.

Articolo 5

Le misure previste all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con i fornitori designati mediante bando di gara.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione